

Pubblicato il 14/07/2021

N.00689 ~~2021~~ REG.PROV.CAU.
N. 01041/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1041 del 2021, proposto da

Carlo Cirillo, rappresentato e difeso dall'avvocato Guglielmo Conca, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1

nei confronti

Gianluca Giarrusso, non costituito in giudizio

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) del decreto prot. m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.000973. 11-05-2021, a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con il quale il ricorrente, incluso nell'Allegato A al decreto cit., veniva estromesso dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con DD.DD. 29 aprile

2020, n. 510 e 8 luglio 2020, n. 783 (recante la procedura straordinaria per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno) per la classe di concorso B022 per mancanza di idoneo titolo di accesso ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del bando di concorso;

b) dell'Allegato A al decreto prot. m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.000973. 11-05-2021, impugnato sub a), a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con il quale il ricorrente veniva escluso dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con DD.DD. 29 aprile 2020, n. 510 e 8 luglio 2020, n. 783 (recante la procedura straordinaria per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno) per la classe di concorso B022 per mancanza di idoneo titolo di accesso ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del bando di concorso;

c) del decreto prot. m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0001125.27-05-2021, a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con DD.DD. 29 aprile 2020, n. 510 e 8 luglio 2020, n. 783 (recante la procedura straordinaria per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno) per la classe di concorso B022 nella parte in cui non figura il nominativo dell'odierno ricorrente;

d) della graduatoria di merito del concorso indetto con DD.DD. 29 aprile 2020, n. 510 e 8 luglio 2020, n. 783 (recante la procedura straordinaria per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno) per la classe di concorso B022, allegata al decreto approvativo impugnato sub c) nella parte in cui non figura il nominativo dell'odierno ricorrente;

e) di ogni altro atto preordinato, conseguente e/o connesso con quelli che precedono in ogni caso lesivi degli interessi del ricorrente tra cui in particolare, per quanto di ragione: 1) le verifiche effettuate dall'Organo accertatore all'esito delle quali il prof. Cirillo veniva ritenuto privo di idoneo titolo di accesso alla procedura concorsuale in discorso; 2) l'avviso di avvio del procedimento di esclusione trasmesso alla luce delle verifiche effettuate e gravate sub e), n. 1);

nonché per l'accertamento e la declaratoria

del diritto e/o interesse legittimo del ricorrente ad essere riammesso alla procedura concorsuale indetta con DD.DD. 29 aprile 2020, n. 510 e 8 luglio 2020, n. 783 (recante il concorso straordinario per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno) ed incluso nella relativa graduatoria finale di merito, previa declaratoria di idoneità del diploma accademico di II livello in arti visive e pittura a costituire valido titolo di accesso e legittimazione alla procedura concorsuale de qua relativamente alla classe di concorso B022.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Visto l'art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 176 del 2020;

Rilevato:

che il ricorrente ha contestato il provvedimento di esclusione di cui in epigrafe deducendo un'errata interpretazione del bando di concorso da parte dell'amministrazione;

Considerato:

che il sig. Cirillo è in possesso di diploma di arte della grafica pubblicitaria e della fotografia, e di diploma accademico di II livello in arti visive-pittura, mentre secondo il Ministero precedente avrebbe dovuto possedere, ai fini di ammissione alla classe di concorso prescelta (laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali), un diploma di istituto tecnico-professionale;

Ritenuto:

che il Collegio ritiene condivisibile l'orientamento secondo cui, nel caso in cui il bando di concorso preveda quale requisito di partecipazione ad una selezione pubblica un determinato diploma tecnico, deve ritenersi dovuta l'ammissione di un candidato in possesso di laurea "coerente", in quanto il possesso di un titolo superiore ed assorbente consente in via generale la partecipazione ai pubblici concorsi per i quali sia richiesto un titolo inferiore, dal momento che le materie di studio del primo comprendono, con un maggiore livello di approfondimento, quelle del secondo;

che, pertanto, sussiste il *fumus boni iuris* della proposta domanda cautelare, a cui si affianca il sicuro pregiudizio derivante da una mancata immediata immissione nei ruoli dell'insegnamento pubblico, fin dall'anno scolastico 2021/2022;

che, conseguentemente, ricorrono i presupposti per la concessione dell'invocata cautela, con obbligo dell'amministrazione di inserire nella graduatoria regionale relativa alla classe di concorso B022 il sig. Cirillo, previa valutazione dei titoli;

che, in vista della trattazione di merito del ricorso, il ricorrente dovrà integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti della sua classe di concorso che, in base al punteggio nelle more assegnato, sarebbero da lui sopravanzati, in caso di accoglimento definitivo del ricorso;

che, a tali fini, il ricorso e la presente ordinanza dovranno essere notificati, a cura del ricorrente, a tutti i controinteressati come sopra individuati, almeno sessanta giorni prima dell'udienza di merito, previa comunicazione da parte

dell'amministrazione dei nominativi e dei dati utili per la notificazione alla parte ricorrente stessa;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), accoglie la domanda cautelare, e, per l'effetto, sospende i provvedimenti impugnati, con gli effetti di cui in motivazione, e nei limiti di interesse del ricorrente.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi ed entro il termine di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 15 febbraio 2022.

Condanna l'amministrazione resistente a rifondere le spese processuali sostenute dal ricorrente nella fase cautelare, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio, tenutasi mediante collegamento da remoto, del giorno 13 luglio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Consigliere

Roberto Lombardi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Lombardi

IL PRESIDENTE
Ugo Di Benedetto

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.